



COMUNE DI ACQUAPPESA

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio, 1 – 87020 Acquappesa (CS) - Telefono 0982 91163 – Fax 0982 971402
Codice Fiscale e Partita IVA 86000150788 – Codice Catastale A041 – Codice Univoco Fatturazione UFY666
mail certificata protocollo.acquappesa@asmepec.it mail ordinaria comune.acquappesa@libero.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

44

DEL

24/06/2022

OGGETTO:

Programmazione dei fabbisogni del personale – PTFP 2022/2024

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO**, alle ore **17:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei signori:

N.ro	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Francesco TRIPICCHIO	Sindaco	X	
2	Massimiliano DE CARO	Vice Sindaco	X	
3	Giuseppe SPANÒ	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro MANNA, con funzioni consultive, di referenza e di assistenza (articolo 97 comma 4 TUEL)

Presiede il Sindaco Dott. Ing. Francesco TRIPICCHIO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che, in conformità all'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, gli organi esecutivi degli enti locali procedono ad adottare la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 75/2017: «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»; «*In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*»;

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di cui all'art. 6-ter D.Lgs. 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione del personale ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

DATO ATTO che la pianificazione dei fabbisogni si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

RICHIAMATE in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

RICHIAMATO il comma 3-septies dell'articolo 57 del DL n. 104 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 126 del 2020, disponendo che «*a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*»;

CONSIDERATO le disposizioni soprarichiamate concorrono a delineare un nuovo assetto normativo della programmazione del fabbisogno (PTFP) degli enti locali, che trova fondamento su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune, in una logica sostitutiva del turnover legata alle cessazioni intervenute;

DATO ATTO, pertanto, che nel PTFP la dotazione organica va espressa in termini finanziari, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge;

RICHIAMATA al riguardo la Deliberazione n. 4/2019/QMIGD della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti secondo cui: «*... il concetto di dotazione organica viene superato da quello di "dotazione" di spesa potenziale, che rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. (Corte dei conti, Sezione*

regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 111/2018/PAR e n. 141/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n.548/2018/PAR). Pertanto, le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), "ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati "garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione";

RILEVATO che la spesa teorica della dotazione organica, al netto dei lavoratori stabilizzati LSU/LPU, è pari ad Euro 413.478,74;

VISTO l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, è stato rispettato, per come qui di seguito specificato:

(EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 296/ 2006 O COMMA 562)

	Media 2011/2013	Spesa teorica 2021	Spesa teorica 2022	Spesa teorica 2023	Spesa teorica 2024
	2008 per enti non soggetti al patto				
Spese macroaggregato 101	914.161,45	586.000,00	572.400,00	572.400,00	572.400,00
Spese macroaggregato 103	-	-	-	-	-
Irap macroaggregato 102	33.819,55	49.810,00	48.654,00	48.654,00	48.654,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-	-
Altre spese: Segreteria Comunale	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre spese: Buoni Pasto	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese: da specificare.....	-	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	947.981,00	673.310,00	658.554,00	658.554,00	658.554,00
(-) Componenti escluse (B) - Contributo Ministeriale	-	148.195,52	138.933,30	148.195,52	148.195,52
(-) Componenti escluse (B) - Contributo Regionale	-	73.896,22	70.096,22	73.896,22	73.896,22
(-) Componenti escluse (B) - Contributo Ministeriale per Mobilità	-	43.731,31	43.731,31	43.731,31	43.731,31
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	947.981,00	407.486,95	405.793,17	392.730,95	392.730,95

RIDUZIONE SULLA MEDIA 2011/2013

540.494,05 542.187,83 555.250,05 555.250,05

DATO ATTO che il comune di Acquappesa (CS) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 25.02.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato anno 2020.

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 08 del 09.08.2021, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, e preso atto che con nota protocollo nr. 115878 del 20/06/2022 con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale ha comunicato che la Commissione, nella seduta del 15/06/2022, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello stesso;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali - nr. 74 del 24 maggio 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Acquappesa, per come qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	DIRIGENTI	D3	D	C	B3	B1	A	TOTALE
POSTI A TEMPO PIENO	0	0	3	4	1	0	0	8
POSTI PART TIME A 12 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTI PART TIME A 18 ORE	0	0	0	2	0	0	0	2
POSTI PART TIME A 30 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI PER CATEGORIA	0	0	3	6	1	0	0	10
TOTALE EQUIVALENTE	0	0	3	5	1	0	0	9

CONSIDERATO che la sopraindicata dotazione organica si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo),

costituiranno ulteriore, graduale e progressiva riduzione di spesa;

DATO ATTO CHE la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

CONSIDERATO che il parametro "dipendenti/abitanti" per il Comune di Acquappesa è pari a 1/132 in quanto l'Ente si colloca nella fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti (Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2020 – Gazzetta Ufficiale n. 297/2020);

RILEVATO che l'organico del Comune di Acquappesa ha registrato una serie di cessazioni che ha determinato una situazione di particolare carenza di organico, con particolare riferimento al Settore della Polizia Locale, per rinforzare il quale occorre dare corso ad una immediata riprogrammazione dei fabbisogni, nelle more della definitiva stesura del PTFP, cui si darà compiutamente corso in esito all'acquisizione dei prescritti pareri sull'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;

RILEVATO in particolare che:

- l'ufficio di Polizia Locale attualmente occupa una sola unità a tempo pieno ed indeterminato, in quanto la figura apicale, inquadrato in categoria D, è stato collocato a riposo con decorrenza 31 dicembre 2021;
- il Comune di Acquappesa è un territorio ad alta vocazione turistica, che durante il periodo estivo registra un incremento della popolazione dovuta all'enorme flusso di vacanzieri (la popolazione passa da una media 1.400 a 20.000 persone) e, con una sola unità, non riesce a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, la maggiore sicurezza stradale e la pubblica incolumità;
- per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, la maggiore sicurezza stradale e la pubblica incolumità, è necessario prevedere l'impiego di numero 4 unità a tempo determinato con un'impegnativa oraria di 36 ore settimanali. Il costo previsto è pari ad euro 31.665,27 complessive che saranno finanziati con i proventi di cui alle sanzioni al codice della strada, e qui di seguito specificato:

CAT	ONERI DIRETTI	CPDEL	INADEL	INAIL	IRAP	TOTALE
C1	22.589,01 €	5.376,18 €	650,56 €	1.129,45 €	1.920,07 €	31.665,27 €
COSTO MENSILE	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 1	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 2	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 3	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
TOTALE MENSILE	5.647,25 €	1.344,05 €	162,64 €	282,36 €	480,02 €	7.916,32 €
COSTO COMPLESSIVO	22.589,01 €	5.376,18 €	650,56 €	1.129,45 €	1.920,07 €	31.665,27 €

- la spesa di personale a tempo determinato oggetto di autorizzazione è inclusa nelle previsioni di spesa di personale del bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2022 e ss.mm.ii. e rientra nel limite del dodicesimo degli stanziamenti così come previsto dal comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per come qui di seguito dimostrato (dato conto del bilancio 2019):

Capitolo		Importo Previsto		
500	Oneri Diretti	100.000,00	Importo totale	184.800,00
500/01	Oneri Diretti	33.000,00	Dodicesimo	15.400,00
501	Oneri Riflessi	26.500,00		
501/01	Oneri Riflessi	9.500,00	Costo Previsto mensile	9.743,16
540	Oneri Riflessi	4.100,00		
502	Irap	9.000,00	Verifica 12°	OK
502/01	Irap	2.700,00		

- il quadro degli incassi per proventi delle Sanzioni CDS ha restituito le seguenti risultanze:

ANNUALITA'	ACCERTATO	RISCOSSO	SALDO
2016	426.214,90	219.001,56	207.213,34
2017	754.000,00	368.511,14	385.488,86
2018	2.056,00	1.033,00	1.023,00
2019	503.444,10	226.794,44	276.649,66
2020	714.636,56	250.454,70	464.181,86
2021	165.000,00	165.000,00	-
2022 (al 16/06/2022)	27.195,43	27.195,43	-
TOTALI	2.592.546,99	1.257.990,27	1.334.556,72
VALORE MEDIO (2016/2022)	370.363,86	179.712,90	190.650,96

- in merito alle annualità 2016 e 2017 sono stato posti in riscossione, dopo averli trasferiti all'OSL, ruoli coattivi per come qui di seguito specificato:

Ruolo coattivo sanzioni al Codice della Strada anno 2016	€	227.619,31
Ruolo coattivo sanzioni al Codice della Strada anno 2017	€	314.472,25
- l'importo medio riscosso, rapportato al periodo 2016/2022, è pari ad euro 179.712,90, tenendo presente che il Comune di Acquappesa, fino al 31/12/2021, ha gestito tale servizio in modalità associata con il Comune di Guardia Piemontese e che, con decorrenza 1 gennaio 2022, tale convenzione è stata sciolta

RITENUTO, nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali, di sopperire alla carenza di organico procedendo all'assunzione di 4 unità di personale a tempo determinato per 3 mesi, sempre del 2022, dando atto che la relativa spesa sarà coperta con i proventi delle sanzioni del codice al codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 del D.lgs 285/1992.

DATO ATTO del rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l 78 del 2010 in quanto la spesa per l'assunzione dell'operatore di vigilanza in quanto finanziata con i proventi del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 del D.Lgs 285/1992 risulta esclusa dall'applicazione della predetta norma. In tal senso si è pronunciata la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 10 del 31.01.2012 e la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con la deliberazione n. 130/2015;

ATTESO che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai

commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 del D.Lgs 165/2001 che dispone che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

DATO ATTO che:

- sulla base dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 33,81%, e che pertanto il Comune si pone al di sopra del secondo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica”.
- il Comune di Acquappesa dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 148.568,79, per come qui di seguito specificato:

	CESSAZIONI	Aliquota*	MARGINE	ASSUNZIONI	
2015 (Cessati 2014)	0,00 €	60%	0,00 €	0,00 €	2015
2016 (Cessati 2015)	58.390,16 €	25%	14.597,54 €	3.642,91 €	2016
2017 (Cessati 2016)	0,00 €	25%	0,00 €	0,00 €	2017
2018 (Cessati 2017)	27.986,16 €	100%	27.986,16 €	154.985,49 €	2018
2019 (Cessati 2018 e 2019)	154.982,49 €	100%	154.982,49 €	0,00 €	2019
2020 (Cessati 2020)	109.631,00 €	100%	109.631,00 €	0,00 €	2020
		Totale	307.197,19 €	158.628,40 €	
		Disponibilità		148.568,79 €	
		Riduzione per aumento P.O.			
		Margine residuo		148.568,79 €	

Abitanti	1838
Entrate correnti	
Ultimo Rendiconto	3.253.806,00
Penultimo rendiconto	3.501.339,00
Terzultimo rendiconto	4.079.325,00
Spesa del personale	
Ultimo rendiconto	1.025.257,35
Anno 2018	1.070.433,89
Margini assunzionali	
	148.568,79

Prima soglia	Seconda soglia
28,60%	32,60%
FCDE	579.145,00
Media – FCDE	3.032.345,00
Rapporto Spesa/Entrate	
33,81%	
Collocazione ente	
Superiore alla Seconda fascia	
FCDE	

- in merito al rispetto del parametro di cui sopra, La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con Delibera n. 55/2020 ha enunciato quanto segue: *"il Comune (...) - che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al D.M. del 17.03.2020 - potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato."*
- i Comuni caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti non sono privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere. Lo afferma la Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei conti con la delibera n. 131/2020, per come qui di seguito riassunto: *"posto che il meccanismo di calcolo è radicalmente cambiato, la questione è se siano consentite assunzioni "eterofinanziate" nei Comuni ascritti nell'ultima categoria. Su questo, i magistrati contabili siciliani premettono che il superamento del valore-soglia non preclude di per sé l'effettuazione di assunzioni ma impone all'ente di attuare quel «percorso di graduale riduzione annuale» finalizzato a riportare il parametro entro i valori prescritti, anche applicando un turn over inferiore al 100%. La prospettiva dunque si sposta dal computo del valore-soglia al valutare se e in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili con quell'obbligo di graduale riduzione. E qui sopperisce l'articolo 57, comma 3-septies, del DI 104/2020, che esclude dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria le risorse provenienti da altri soggetti espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa. Questo comporta che le assunzioni così disposte non hanno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, «con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro».*

PRESO ATTO che la spesa per le assunzioni a tempo determinato, essendo integralmente etero-finanziate, non entrano nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in l. 126/2020, che introduce una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del dm 17.3.2020;

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, di approvare la programmazione del fabbisogno del personale, garantendone la neutralità finanziaria;

RITENUTO pertanto di determinare i fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

ANNUALITÀ 2022 *Assunzione di nr. 4 unità – C1 - full time – agenti di polizia locale – per mesi 3 – Selezione pubblica. Tale spesa sarà finanziata con i proventi di cui all'articolo 208 del Nuovo Codice della Strada*

RIBADITO che la sopraindicata riprogrammazione dei fabbisogni di personale per il 2022 risponde all'esigenza preminente ed immediata di fronteggiare la grave carenza di organico del Settore Polizia Municipale, nelle more di una definitiva stesura del PTFP 2022-2024, cui si darà compiutamente corso in esito all'acquisizione dei prescritti pareri sull'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTI:

- il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;

- 1) **DI DARE ATTO** che con Decreto del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali - nr. 74 del 24 maggio 2022 è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Acquappesa, per come qui di seguito riportato:

DESCRIZIONE	DIRIGENTI	D3	D	C	B3	B1	A	TOTALE
POSTI A TEMPO PIENO	0	0	3	4	1	0	0	8
POSTI PART TIME A 12 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTI PART TIME A 18 ORE	0	0	0	2	0	0	0	2
POSTI PART TIME A 30 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI PER CATEGORIA	0	0	3	6	1	0	0	10
TOTALE EQUIVALENTE	0	0	3	5	1	0	0	9

- 2) **DI DARE ATTO** che la spesa teorica, approvata dal Ministero dell'Interno in seguito alla rideterminazione della dotazione organica – 2021/2023, al netto dei lavoratori stabilizzati LSU/LPU, è pari ad Euro 413.478,74;
- 3) **DI DETERMINARE** i reclutamenti fabbisogni di personale, limitatamente alle procedure di reclutamento dall'esterno, individuando i seguenti posti da ricoprire:

ANNUALITÀ 2022 *Assunzione di nr. 4 unità – C1 - full time – agenti di polizia locale – per mesi 3 – Selezione pubblica. Tale spesa sarà finanziata con i proventi di cui all'articolo 208 del Nuovo Codice della Strada*

- 4) **DI PRECISARE** che la sopraindicata riprogrammazione dei fabbisogni di personale per il 2022 risponde all'esigenza preminente ed immediata di fronteggiare la grave carenza di organico del Settore Polizia Municipale, nelle more di una definitiva stesura del PTFP 2022-2024, cui si darà compiutamente corso in esito all'acquisizione dei prescritti pareri sull'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato;
- 5) **DI DARE ATTO** che il Comune di Acquappesa non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale, con riferimento alle esigenze funzionali ed alla condizione finanziaria dell'Ente;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa relativa al presente piano troverà capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2022/2024, sui quali si determina – in ogni caso – una diminuzione della spesa complessiva del personale;
- 7) **DI DARE ATTO** che la programmazione dei fabbisogni potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente disciplina normativa e contrattuale;
- 8) **DI PRECISARE** che la spesa di personale di cui al c. 557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2021-2023 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- 9) **DI PRECISARE** altresì che dal 2021 le assunzioni coperte da finanziamenti specifici non entreranno nel rapporto tra spesa di personale e media triennale delle entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, che introduce una parziale eccezione all'obbligo di computare, per il rapporto spesa/entrate imposto dall'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, integralmente tutta la spesa di personale e tutte le entrate correnti, come definite dall'articolo 2 del dm 17.3.2020;
- 10) **DI DARE ATTO** che con proprio verbale allegato al presente atto, il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;
- 11) **DI DARE ATTO** che la programmazione del piano del fabbisogno del personale non rientra fra le materie di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 -7 del CCNL 21/5/2018, posto che il comma 4 dell'art. 4 precisa che l'informazione riguarda "tutte le materie per le quali i successivi artt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione", disponendo pertanto la trasmissione del presente atto alle OO.SS solo ai fini conoscitivi e per

il mantenimento di relazioni sindacali ispirate alla trasparenza ed alla collaborazione;

- 12) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore competente in materia di personale l'adozione dei provvedimenti utili all'esecuzione della presente deliberazione, avvalendosi – ove necessario- di un supporto esterno per l'espletamento di tutte le procedure conseguenti;
- 13) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, per la prescritta autorizzazione, al Ministero degli Interni - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali - Piazza del Viminale, 1 – 00184 ROMA – utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it;
- 14) **DI DICHIARARE** la presente, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, con separata votazione effettuata ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL PROPONENTE

Il Sindaco Ing. Francesco Tripicchio

PARERI

Vista la proposta avente per oggetto:

OGGETTO:	DISSESTO FINANZIARIO - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024
-----------------	--

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to Dott. Massimiliano DE CARO

UFFICIO TECNICO

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Geom. Roberto LAINO

UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Giuseppe GAMBA

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale
f.to Dott. Mario SPADAFORA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto indicata;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D. Lgs n° 267/00;
Ad Unanimità di voti;

DELIBERA

Di approvare la proposta della Giunta riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui s'intende espressamente richiamata, confermata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4' del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
D.º Dott. Pietro MANNA

Il Sindaco
D.º Dott. Ing. Francesco TRIPICCHIO

Gli Assessori:

D.º Massimiliano DE CARO

D.º Giuseppe SPANÒ

COMUNE DI ACQUAPPESA (Provincia di Cosenza)

Verbale N.7 del 24 Giugno 2022

Oggi 24 giugno 2022 alle ore 8,30, si è riunito, presso il suo studio in Cosenza, l'Organo di Revisione del Comune di Acquappesa composto dal:

Dott. Luca Carbone Revisore Unico

La presente adunanza si tiene presso lo studio di Cosenza, in Via G. D'Amico 37.

Parere sul Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024

Ricevuta in data 23.06.2022, a mezzo pec la proposta di deliberazione di Giunta Comunale inerente il **Piano dei fabbisogni del personale 2022-2024**, con i relativi allegati ed il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 25/02/2021 è stato approvato il ricorso alla procedura di dissesto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 08 del 09/08/2021, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022;

Visti

- il Decreto del Ministero dell'Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali - nr. 74 del 24 maggio 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di Acquappesa, come sintetizzata in tabella:

DESCRIZIONE	DIRIGENTI	D3	D	C	B3	B1	A	TOTALE
POSTI A TEMPO PIENO	0	0	3	4	1	0	0	8
POSTI PART TIME A 12 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
POSTI PART TIME A 18 ORE	0	0	0	2	0	0	0	2
POSTI PART TIME A 30 ORE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI PER CATEGORIA	0	0	3	6	1	0	0	10
TOTALE EQUIVALENTE	0	0	3	5	1	0	0	9

- Il parere positivo espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Giuseppe Gamba sulla proposta in esame nel quale si evidenzia che la spesa di personale a tempo determinato oggetto di autorizzazione è inclusa nelle previsioni di spesa di personale del bilancio di previsione 2019/2021 e rientra nel limite del dodicesimo degli

E

COMUNE DI ACQUAPPESA
Protocollo N.0004499/2022 del 28/06/2022

stanziamenti, così come previsto dal comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, per come qui di seguito dimostrato:

Dati conto del bilancio 2019

Capitolo		Importo Previsto		
500	Oneri Diretti	100.000,00	Importo totale	184.800,00
500/01	Oneri Diretti	33.000,00	Dodicesimo	15.400,00
501	Oneri Riflessi	26.500,00		
501/01	Oneri Riflessi	9.500,00	Costo Previsto mensile	9.743,16
540	Oneri Riflessi	4.100,00		
502	Irap	9.000,00	Verifica 12°	OK
502/01	Irap	2.700,00		

Considerato

- che l'ufficio di Polizia Locale attualmente occupa una sola unità full time a tempo indeterminato, in quanto l'altra unità lavorativa, inquadrata in categoria D, è stata collocata a riposo con decorrenza 31 dicembre 2021;
- che il Comune di Acquappesa è un territorio ad alta vocazione turistica che durante il periodo estivo registra un incremento della popolazione per l'enorme afflusso di vacanzieri (la popolazione passa da una media 1.400 a 20.000 persone) ed una sola unità lavorativa non riesce a garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, la maggiore sicurezza stradale e la pubblica incolumità;
- che proprio al fine di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, la maggiore sicurezza stradale e la pubblica incolumità, è necessario prevedere l'impiego di numero 4 unità a tempo determinato con un'impegnativa oraria di 36 ore settimanali;
- che il costo complessivamente previsto delle quattro unità su un periodo di tre mesi è pari ad euro 31.665,27, come di seguito specificato:

CAT	ONERI DIRETTI	CPDEL	INADEL	INAIL	IRAP	TOTALE
C1	22.589,01 €	5.376,18 €	650,56 €	1.129,45 €	1.920,07 €	31.665,27 €
COSTO MENSILE	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 1	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 2	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
MESE 3	1.882,42 €	448,02 €	54,21 €	94,12 €	160,01 €	2.638,77 €
TOTALE MENSILE	5.647,25 €	1.344,05 €	162,64 €	282,36 €	480,02 €	7.916,32 €
COSTO COMPLESSIVO	22.589,01 €	5.376,18 €	650,56 €	1.129,45 €	1.920,07 €	31.665,27 €

- che il predetto costo sarà finanziato interamente con i proventi derivanti dalle sanzioni per le Violazioni al Codice della Strada, la cui riscossione media nel periodo 2016/2022 è pari ad euro 179.712,90 e garantisce, pertanto, la piena copertura del costo in esame;

Rilevato

- che la spesa teorica, approvata dal Ministero dell'Interno in seguito alla rideterminazione della dotazione organica 2021/2023, al netto dei lavoratori stabilizzati LSU/LPU, è pari ad Euro 413.478,74;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 l'Ente rispetta, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, pari ad € 947.981,00, a fronte di una spesa teorica complessiva per l'annualità 2022 pari ad € 658.554,00;
- che viene rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78 del 2010 in quanto la spesa per l'assunzione degli operatori di vigilanza viene finanziata con i proventi del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 del D.Lgs 285/1992 e risulta pertanto esclusa dall'applicazione della predetta norma: **di fatto non c'è alcun incremento della spesa**;
- che per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione preso atto di quanto argomentato ed evidenziato dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed appurato che con il nuovo piano proposto non vi è aumento di spesa,

esprime

parere favorevole in ordine al piano dei fabbisogni del personale per il periodo 2022 -2024 proposto.

La seduta è tolta alle 12.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero Registro delle Pubblicazioni 649

Si attesta che copia della deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio il giorno 28-06-2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Acquappesa, li 28-06-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Franca MANNELLO



Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Massimiliano DE CARO

ESECUTIVITA' ATTO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Acquappesa, li 28-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro MANNA

COPIA CONFORME ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale depositata in atti.

Acquappesa, li 28-06-2022

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro MANNA

INFORMATIVA ARTICOLO 35, COMMA 1, LETTERA H, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.